

SINTESI

Legge finanziaria 2008		
Art.2, c. 539-548	Credito d'imposta per le nuove assunzioni	<p>Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Il credito aumenta a 416 euro se l'assunzione riguarda donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002. Il credito d'imposta spetta a condizione che:</p> <p>a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;</p> <p>b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;</p> <p>c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;</p> <p>d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.</p> <p>I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.</p>
Art.1, c. 96-117	Contribuenti minimi	<p>Dall'1.1.2008 i "contribuenti minimi" operano in un regime forfetario naturale. Vi rientrano le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che - nell'anno precedente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, nè erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo <p>Nel triennio precedente non devono aver effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.73 del 19 dicembre 2007 ha precisato che i suddetti contribuenti possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore</p>

		<p>aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.</p> <p>Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è dato dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del Tuir, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito così determinato.</p> <p>Sul reddito imponibile si applica l'imposta sostitutiva del 20 %.</p>
Art.1, c. 172	Agevolazioni contributive	<p>Sono prorogati per il 2008 nel limite dell'80% i benefici contributivi a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera, nelle acque interne e lagunari.</p>
Art1,c.228-232	Credito d'imposta Commercianti e Ristoratori	<p>Per le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è previsto un credito d'imposta per le spese sostenute per prevenire furti e rapine, compresa l'installazione di impianti e attrezzature di videosorveglianza.</p> <p>Il credito d'imposta è pari all'80% del costo sostenuto, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 € per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta; deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.</p> <p>L'agevolazione spetta nei limiti degli aiuti "de minimis" (200mila euro per tre anni).</p> <p>Entro 30 gg., dall'entrata in vigore della legge finanziaria, dovrà essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui fissare le modalità di attuazione dell'agevolazione.</p>
Art.1 c.233-237	Credito d'imposta per i tabaccai	<p>Per gli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è previsto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.</p> <p>Il credito d'imposta è pari all'80% del costo sostenuto, fino ad un importo massimo di 1.000 € per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta; deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.</p> <p>Entro 30 gg., dall'entrata in vigore della legge finanziaria, dovrà essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui fissare le modalità di attuazione dell'agevolazione.</p>

Art.1, c. 269	Ricevute e scontrini Fiscali	Il negozio chiude dopo quattro (anziché tre) mancate emissioni degli scontrini in cinque anni e in giorni diversi.
Art.1, c. 218-220	Dichiarazione dei redditi - Termini	Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del Dpr 600/1973 devono presentare all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e Irap esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta . Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro con funzione di sostituto d'imposta o non sono titolari di pensione.
Art.1, c. 33-34	Ires	L'aliquota dell'Ires scende dal 33 al 27,5 %. Società di persone e ditte individuali sono esonerate dai nuovi limiti di deducibilità degli interessi passivi. Sale a 50 euro il valore dei beni dati in omaggio che può essere dedotto per intero dal reddito d'impresa. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa. Le nuove regole si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Art.1, c. 161	Scritture contabili	Aumenta di tre mesi il termine per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici.
Art.2, c. 509-510	"Bonus" per la formazione	Sono stanziati venti milioni di euro per l'anno 2008 destinati a finanziare un "bonus" per la formazione delle persone in cerca di prima occupazione , da spendere anche presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Art.2, c. 513	Cocopro - Acquisto computer	Il fondo istituito dal comma 298 dell'art.1 della legge 296/2006 interverrà nei limiti delle risorse non impegnate a fine 2007 per l'acquisto di computer nuovi di fabbrica da parte di collaboratori coordinati e continuativi anche con modalità a progetto e di titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.
Art.2, c. 526-530	Cocopro - Formazione	Sono attivati per l'anno 2008 percorsi di formazione a favore di alcune categorie di lavoratori iscritti nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non altrimenti assicurati, al fine di favorirne l'inserimento lavorativo con l'erogazione di voucher che potranno coprire altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore.
Art.1, c. 217	Mod.770	E' fissato al 31 luglio il termine per la presentazione del mod.770 ordinario, modificando il comma 4-bis dell'art.4 del Dpr 322/1998.
Art.1, c. 270-71	Iva- elenchi	Non è considerata tardiva la trasmissione degli elenchi clienti e fornitori se effettuata entro il 15 novembre 2007
Art.1, c. 121-123	Ritenute	A partire dalle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 2009, i sostituti di imposta devono comunicare mensilmente in via telematica, direttamente o tramite un

		soggetto incaricato, secondo le modalità che saranno stabilite da apposito decreto, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Art.1, c. 197-199	Contributi sanitari	Sono deducibili dal reddito complessivo fino ad euro 3.615,20, i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a), vale a dire i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a casse o enti con fini assistenziali. Non concorrono, pertanto, a formare i redditi di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20, limite che tiene conto, pertanto, anche di quanto deducibile per effetto della lettera e-bis) dell'art.10 del Tuir.
Art.1, c. 223	Importi minimi	Non sono rimborsabili nè utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, gli importi fino a dodici euro risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Art.1, c. 255	Telefoni cellulari	Nel quinquennio 2008/2012 entrano nel mirino del fisco i contribuenti che hanno detratto l'imposta relativa agli acquisti di telefoni cellulari ed al relativo consumo in misura superiore al 50 %.
Art.1, c. 40-42	Opzione aliquota IRES	Dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in s.n.c. e in s.a.s. , non in contabilità semplificata, possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 %, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti.
Art.1, c. 43-45; 50-52; 226-227	Irap	L'IRAP diventa tributo proprio della regione e dal 1° gennaio 2009 è istituita con legge regionale. Le regioni non potranno modificare le basi imponibili, ma potranno intervenire su aliquota, detrazione e deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. (c.43-45) Le aliquote dell'IRAP vigenti all'1.1.2008, se modificate dalle regioni sono riparametrate sulla base del coefficiente 0,9176. L'erario provvederà ad integrare la perdita di gettito derivante dalla riduzione.(c.226-227) Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 cambia l'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, con la previsione che tra i

		componenti negativi non si considerano comunque in deduzione le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse da quella di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile. Dal 2008 la dichiarazione Irap non fa più parte di Unico. (c.50-52)
Art.1, c. 15-16	Detrazione famiglie numerose	Con l'aggiunta all'articolo 12 del Tuir del comma 1-bis ai genitori con almeno 4 figli è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro, ripartibile al 50% fra i genitori stessi. La detrazione spetta per intero al coniuge che ha a carico l'altro coniuge. Qualora la detrazione spettante superi l'importo dell'imposta dovuta, al beneficiario è riconosciuto un credito pari all'eccedenza, le cui modalità di erogazione saranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze di concerto con quello delle Politiche per la famiglia. A decorrere dall'anno 2007 il reddito complessivo da considerare ai fini delle detrazioni è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Art.1, c. 201	Asili nido	E' prorogato per l'anno 2007 il regime di detrazione delle rette degli asili nido di cui all'art.1, c.335 della legge finanziaria 2006.
Art.1, c. 221	Detrazioni – Richiesta	Le detrazioni di imposta devono essere richieste annualmente dagli aventi diritto che sono tenuti a indicare le condizioni di spettanza ed i codici fiscali dei soggetti per i quali sono chieste le detrazioni.
Art.1. c. 200	Assegno per il nucleo familiare	Sono stanziati 30 milioni di euro per ridefinire i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili. Con decreto interministeriale Famiglia-lavoro-finanze e solidarietà sociale da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della norma in commento verrà altresì verificata la coerenza del sostegno alla famiglia risultante dagli ANF e dal sistema delle detrazioni di imposta.
Art.3, c. 123	Assunzioni obbligatorie	Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
Art.2, c. 521-534	Ammortizzatori sociali	Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno

